

Data:	15.11.2025	**Ora:**	17:30
Oggetto:	DECISIONE Nr. 1 DEI COMMISSARI SPORTIVI	**Documento Nr:**	2.2

Da: Commissari Sportivi

A: Concorrente TRIBUZIO Carmine (lic. n. 65739 Int. C/R) Vettura Nr. 9
Equipaggio Tribuzio Carmine / Cipriani Mattia

Tutti i concorrenti / membri degli equipaggi

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto del Direttore di Gara, esaminate le evidenze video ed i dati disponibili, convocato il Concorrente/Primo Conduttore ed il Secondo Conduttore, hanno esaminato la questione e determinato quanto segue.

Fatto La vettura n. 9, mentre effettuava lo Shake Down, a causa di un errore di guida, si fermava sul percorso alle h. 10:37:30 inviando tramite il dispositivo GPS il segnale "OK, STRADA BLOCCATA". Successivamente, il Concorrente ripartiva guidando, per circa 50 mt, in senso opposto rispetto a quello previsto, prima di effettuare apposita manovra (inversione) per rimettersi nel giusto senso e riprendere la marcia fino al Fine Prova.
Il Concorrente 9, inoltre, nel percorrere lo Shake Down in senso opposto incrociava anche la vettura n. 84 che sopraggiungeva.

Violazione Art. 89 lett. d) ed l) del RSN 2025.

Riferimenti Art. 210.3 III) lett. b) ed i) RSN 2025 (Poteri dei Commissari Sportivi).
Art. 216BIS lett. D) "Sanzioni Applicabili nel corso della manifestazione – "Esclusione dalla competizione" del RSN 2025.
Art. 228 "Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi" del RSN 2025.

Decisione Esclusione dalla Competizione "22° Rally del Tirreno-Messina" del Concorrente n. 9 TRIBUZIO Carmine – equipaggio Tribuzio Carmine / Cipriani Mattia.

Motivazione il Concorrente/Primo Conduttore ed il Secondo Conduttore, a seguito di convocazione, per i quali si è provveduto ad accertarne la loro identità, si sono presentati nella sala dei Commissari Sportivi il 15.11.2025 alle h. 15.45.

Sono state mostrate agli interessati le immagini video, acquisite tramite il Promotore della Federazione, dell'accaduto descritto nel fatto, per quanto concerne il momento specifico in cui il Concorrente n. 9, nel percorrere lo Shake Down, si arrestava sul percorso, ripartiva guidando per un breve tratto in direzione opposta rispetto al senso di marcia previsto incrociando, fra l'altro, la vettura n. 84 che sopraggiungeva; immediatamente dopo il concorrente interessato effettuava una inversione di marcia al fine riprendere la corretta direzione e proseguire fino alla fine della Prova.

In merito il Concorrente dichiarava che preso dalla preoccupazione e dall'ansia di liberare la strada il prima possibile la strada, consapevole che le vetture partivano con un intervallo di 30", ha pensato di cercare di spostarsi il prima possibile, anziché lasciare la macchina in quel punto.

I Commissari Sportivi, in relazione al fatto in questione, ritengono che l'equipaggio in questione, una volta fermatosi sullo Shake Down ed aver correttamente inviato l'informazione alla Direzione Gara "OK STRADA BLOCCATA", avrebbe dovuto assumere un comportamento diverso rispetto a quanto avvenuto. Nello specifico i conduttori coinvolti si sarebbero dovuti adoperare immediatamente per segnalare visivamente agli equipaggi che giungevano le necessità di arrestarsi, data la presenza di una vettura ferma che ostruiva totalmente la sede stradale.

Passando invece all'esame del comportamento tenuto dal Concorrente n. 9 nella circostanza specifica, i Commissari Sportivi ritengono quanto segue:

- la condotta di guida assunta, ovvero percorrere un breve tratto dello Shake Down in senso opposto a quello consentito, sia un comportamento vietato previsto dall'Art. 89 lett. d) del RSN 2025, il quale in relazione agli obblighi dei conduttori precisa testualmente di *"non compiere, per nessun motivo, anche per un breve tratto il percorso in senso opposto … omissis …";*
- il conseguente incrocio con la vettura n. 84 che sopraggiungeva, sia da catalogarsi come un comportamento pericoloso, ai sensi dell'Art. 89 lett. l) del RSN 2025.

I Commissari Sportivi aggiungono inoltre che l'accaduto descritto ha esposto entrambi i membri degli equipaggi coinvolti ad una situazione molto rischiosa (es. possibile impatto frontale fra le due vetture), in quanto sono venute meno anche le relative condizioni di sicurezza.

Per questi motivi l'equipaggio è stato ritenuto responsabile della violazione sopra descritta ed i Commissari Sportivi, in applicazione dell'Art. 89 lett. d) ed l) del RSN 2025 e analogamente a quanto previsto anche dal punto 21.3 della NG Rally 2025, hanno ritenuto di dover applicare la sanzione assunta con la presente decisione secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) Poteri del R.S.N. 2025.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti, in base a quanto stabilito dal RSN 2025 e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

Claudio Gasparrini
I Commissari Sportivi

Nunzia Scandurra

Tecla Genova

Questa decisione è stata notificata al Concorrente come segue:

Nome (in stampatello)	**CARMINE TRIBUZIO**	*Data:*	**15.11.2025**
Posizione all'interno del Team:	~~CONCORRENTE~~	*Ora:*	17,53

Pubblicata all'Albo Ufficiale di Gara Digitale il 15.11.2025 alle ore 17:59.